

LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

1 836

N.2524/77 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud. del 15/10/81

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 23/12/1977 N.ro 952

composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Pref. Giuseppe MIRABELLI- Presidente Aggiunto

ex. 2370

ff. di Primo Presidente

Mario FRANCESCHELLI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Andrea VELA

Rilasciata copia legale  
al Sig. *Silvano*

Alberto ZAPPULLI

2300

Cesare RUPERTO

17 FEB 1982  
IL CANCELLIERE

Aldo SCHERMI

Mario CORDA

Nicola LIPARI

Antonio SENSALÉ - Relatore

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.2524 del Ruolo Generale

per gli Affari Civili per l'anno 1977, proposto

DA

LA LIGNA, Impresa per il Commercio Estero, con sede

in Praga (Cecoslovacchia) in persona del Direttore

544 Generale pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma via

M. Prestinari n.23 presso lo studio dell'Avvocato

WWW.NEYORICCONVENTION.ORG

Francesco Belcare che la rappresenta e difende insieme all'Avvocato Gino Alberto Bergman, giusta procura notaio Dr. Guido Larcher Segretario dell'Ambasciata Italiana in Praga in data 30/3/1977,

RICORRENTE

- CONTRO

BATTITI Antonio in proprio e quale Amministratore Unico della Omonoma Ditta "BATTITI Antonio & C. s.r.l. corrente in Milano, elett.te dom.te in Roma Lungotevere Michelangelo n.9 presso lo studio dell'Avvocato Filippo Biamonti che lo rappresenta e difende insieme all'Avvocato Livio de Flerie giusta delega a margine del contrericorso;

CONTRORICORRENTE

per il regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Pretore di Milano, instaurato con ricorso dep. il 5/1/1977;

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 15 ottobre 1981 la relazione della causa svolta dal Cons.

Rel. Dott. Antonio Sensale;

uditi gli Avvocati Erceli per delega e Biamonti;

udito il P.M. nella persona del Dott. Francesco Saja,

Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassa-

zione, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiara

ri la giurisdizione dell'Arbitro cecoslovacchio.

Antonio Battiti, in proprio e quale amministratore unico della s.r.l. "Battiti Maggioni & C." (che assumeva di avere costituito nel 1947 al fine, tra l'altro, di godere di fidi presso le banche) esponeva che nello stesso anno aveva assunto dalla ditta Impregnar (divenuta in seguito Ligna, impresa per il commercio estero con sede in Praga) la rappresentanza per la vendita in Italia di legname cecoslovacco e che aveva svolto tale attività con l'opera prevalentemente personale; che l'originario rapporto si era trasformato in rapporto di agenzia allorché con contratto del 1952 (rinnovato poi anno per anno) la società Ligna gli aveva conferito la rappresentanza esclusiva fino alla revoca posta in essere da tale società con efficacia dal 1° gennaio 1974; che la Ligna aveva imposto la presenza nei suoi uffici di Milano di un funzionario sotto la veste di collaboratore tecnico-commerciale, in realtà incaricato di venire a conoscenza del mercato italiano perché la Ligna potesse costituire la società ItaLigna, con compito di concludere affari direttamente con i clienti procurati dalla lunga attività di rappresentanza di esso Battiti.

Tanto premesso, l'istante proponeva ricorso al Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, nei confronti della impresa Ligna per ottenere in via principale la liquidazione della indennità di fine rapporto, di cui all'art. 1751 c.c., e, indipendentemente da tale provvedimento, la condanna in suo favore della impresa convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, danni prodotti dalla illecita attività concorrenziale dell'impresa cecoslovacca.

Questa eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù di clausola compromissoria, con la quale si era convenuto che qualsiasi controversia che fosse derivata dal contratto e dai rapporti giuridici su di esso fondati, sarebbe stata risolta in via di amichevole accordo e, in mancanza, sarebbe stata decisa esclusivamente e con efficacia definitiva in via di arbitrato, secondo le regole di procedura del Collegio arbitrale della Camera di commercio cecoslovacca di Praga, da tre arbitri nominati giusta dette regole di procedura.

La Ligna deduceva, inoltre, che nel caso non si era trattato di un unico, continuativo rapporto di agenzia intrattenuto prima con il Bat-

titi in proprio e poi con la società "Battiti Maggioni & C.", ma di rapporti instaurati - nei confronti di tale società - con distinti contratti, alcuni dei quali aventi ad oggetto l'attribuzione del diritto esclusivo di vendita del legname ed altri l'attività vera e propria di agenzia; che la società "Battiti Maggioni & C." era sempre stata imprenditore, fra i primi in Italia nel settore, esercente un'attività di rilevanti dimensioni a favore anche di altre imprese straniere, per cui la controversia non poteva includersi nella previsione dell'art. 409 n. 3 c.p.c. e doveva, quindi, essere decisa alla stregua della clausola compromissoria; che ciò era indirettamente confermato dallo stesso istante nella proposizione della domanda risarcitoria per concorrenza sleale (peraltro riferibile ad epoca successiva alla cessazione del rapporto di agenzia), tale situazione non potendo configurarsi che tra imprese; e trovava riscontro nella circostanza che, se per l'espletamento dell'attività già svolta dalla società "Battiti Maggioni", la Ligna aveva dovuto costituire, con la società Italligna, un'organizzazione di capitali e di persone, un'analogha organizzazione era stata sicuramente necessaria anche per l'attività

*Jlu*

di agenzia svolta dalla società "Battiti Maggioni", non riconducibile all'opera prevalentemente personale di Antonio Battiti. -

Prima dell'udienza di discussione dinanzi al Pretore, la Ligna ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che questa appartiene al Collegio arbitrale cecoslovacco.

Il Battiti in proprio e quale amministratore unico della s.r.l. "Battiti Antonio & C." (attuale denominazione della società) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impresa Ligna sostiene che la giurisdizione sulla controversia contro di essa instaurata da Antonio Battiti, in proprio e quale amministratore unico della s.r.l. "Battiti Maggioni & C."; per ottenere la liquidazione dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c. appartiene al Collegio arbitrale della Camera di commercio cecoslovacca di Praga, in virtù della clausola compromissoria inclusa in tutti i contratti di esclusiva di vendita e di agenzia stipulati

fra le parti e che è del seguente tenore: " Per i rapporti giuridici derivanti dal presente contratto e per quelli che sullo stesso si fondino, si applica l'ordinamento giuridico cecoslovacco.

Ogni e qualsiasi controversia, che dovesse derivare dal presente contratto e dai rapporti giuridici fondati sullo stesso, verrà risolta in via di amichevole accordo. Se non dovesse essere possibile la risoluzione per tale via, tali controversie saranno decise esclusivamente e con efficacia definitiva in via di arbitrato secondo le regole di procedura del Collegio arbitrale della Camera di commercio cecoslovacca di Praga da tre arbitri nominati giusta dette regole di procedura".

A sostegno della istanza di regolamento, l'impresa ricorrente deduce che il principio della inderogabilità della giurisdizione italiana a favore di arbitri che pronunzino all'estero, sancito dall'art. 2 c.p.c., resta superato dall'adesione dell'Italia alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62.

Alla istanza si oppone il Battiti, in proprio e quale amministratore unico della s.r.l.

1. "Battiti Antonio & C." (attuale denominazione della società), deducendo che la invocata clausola compromissoria non vale a privare della giurisdizione l'adito Pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro, perché: a) tale clausola non risulta specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.; b) la convenzione di New York del 10 giugno 1958, all'art. V, comma 2°, esclude espressamente il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale in materia non regolabile a mezzo di arbitrato, qual è sicuramente quella del lavoro subordinato, soggetta ad una procedura che prevede la eventuale conciliazione delle parti e che è, per ciò, incompatibile con il procedimento arbitrale; c) gli artt 800 e 806 c.p.c. escludono l'arbitrato per le controversie di lavoro, per cui le clausole compromissorie e i lodi pronunciati in tale materia, sottratta alla disponibilità delle parti, sono nulli; d) la clausola compromissoria è, comunque, nulla, nel caso, perché non prevede le modalità di nomina degli arbitri; e) essa può derogare all'art. 2 c.p.c. solo nell'ipotesi che si verifichi in materia commerciale e non anche quando si verifichi in materia di lavoro.

Nella memoria e nella discussione ora



le si è ulteriormente dedotto che - avendo il Battiti proposto il ricorso al Pretore anche in proprio, sostenendo che la vera attività di agente era stata svolta da lui personalmente malgrado il contratto fosse stato formalmente stipulato con la società "Battiti Maggioni & C.", appositamente costituita, e che, dovendosi determinare la giurisdizione in base alla domanda, prescindendosi dalla effettiva esistenza a favore di chi la propone del diritto fatto valere, in quanto ogni questione concernente tale esistenza attiene al merito - in discussa è nel caso la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un rapporto di agenzia svolto da persona fisica con il lavoro prevalentemente personale, come tale soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., e non già da un ente societario, nel qual caso - come si vedrà - l'applicazione delle norme processuali relative alle controversie di lavoro sarebbe esclusa.

L'evidente priorità logica della questione, da ultima prospettata, ne impone l'esame preliminarmente rispetto alle altre formulate con il controricorso. Essa si fonda sui principi, altre volte affermati da questa Corte nel riparto

della giurisdizione fra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, allorché in relazione ad una domanda proposta dinanzi al primo ha dovuto preliminarmente accertare se essa rientrasse, oppure no, nella competenza giurisdizionale del giudice adito: principi espressi nell'affermazione che ogni questione relativa all'esistenza o meno dei fatti dedotti a fondamento della domanda attiene al merito della causa e non può mai influire sulla determinazione della giurisdizione. A tal fine, non è sufficiente considerare la qualificazione data dall'attore all'interesse di cui si domanda la tutela, ma occorre che la questione prospettata venga qualificata tenendo conto di come essa, alla stregua delle deduzioni, obiettivamente e concretamente si presenta nel quadro di tutta la normativa che disciplina la materia (sent. 2469/73).

Ciò tuttavia non consente di ritenere, come la parte resistente sembra in definitiva richiedere, che la delibazione dei presupposti della giurisdizione avvenga in concreto e a posteriori da parte del giudice investito del merito, attraverso la qualificazione, sotto i profili oggettivo e soggettivo, del rapporto dedotto, dalla quale l'affermazione o la negazione della giurisdizione

dipende.

- 11 -

L'impostazione del resistente, che finirebbe col privare queste Sezioni unite di uno dei suoi compiti istituzionali, che è quello di regolare la giurisdizione, è evidentemente errata, poiché una cosa è dire che la giurisdizione si determina in base all'interesse, così come dedotto, a prescindere dalla sua esistenza in concreto, altra cosa è negare a questa Corte il potere-dovere di qualificare giuridicamente tale interesse, e l'oggetto specifico del giudizio, ai fini della individuazione del giudice cui spetta decidere la controversia (in arg. v. sent. 2006/74 e 11/78).

Al riguardo questa Corte ha precisato che al fine di pronunciare sulle questioni di giurisdizione, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, sia in sede di regolamento preventivo, sia in sede di ricorso ordinario, hanno il potere-dovere di procedere ad una indagine di fatto, in base alle allegazioni delle parti ed alle risultanze degli atti del processo, onde qualificare il rapporto dedotto in giudizio, qualora questa qualificazione costituisca presupposto necessario per la determinazione del giudice avente giurisdizione sul rapporto medesimo.

*Ajelli*

In tale ipotesi non si verifica una indebita i-nvasione nella sfera dei poteri del giudice del merito, poiché questi, una volta individuato dalla pronunzia regolatrice della giurisdizione, non è pregiudicato, nella sua libertà di decisione sulla concreta esistenza ed estensione delle posizioni soggettive dedotte in causa, dalla delibazione dei fatti compiuta dalla suprema Corte al mero fine della giurisdizione (sent. 5345/78).

Nel caso concreto, si tratta di qualificare il rapporto dedotto come rapporto di para subordinazione, attratto nel rito del lavoro dall'art. 409 n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato) ovvero come rapporto che manchi di tali requisiti trattandosi di attività autonoma, caratterizzata da una notevole organizzazione di mezzi e di persone e che, per ciò, rimane sottratto alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Indubbia è la rilevanza, al fine di tale qualificazione, dell'accertamento relativo

all'assunzione del rapporto di agenzia da parte di una società ovvero da parte di una persona fisica.

Si è infatti, fondatamente ritenuto che, quando l'agente sia una società, postulando essa istituzionalmente una struttura organizzativa di mezzi e di persone che trascende l'opera personale di una singola persona fisica e venendo così meno il connotato della prevalente personalità della prestazione d'opera, il requisito richiesto dall'art. 409 n. 3 c.p.c. è escluso in radice (v. sentenze 2370/76, 2518/77 e 6323/80, con riguardo alla società in nome collettivo, nonché le sentenze 2874/80, in generale, e 3743/81, con riguardo alle società di capitali); e che, invece, quando l'agente sia persona fisica, il carattere prevalentemente personale della prestazione deve presumersi, salvo che la parte che intende escludere la competenza funzionale del giudice del lavoro provi il contrario (sent. 3005/79, 401/80 e 1425/81).

Nel caso, l'indagine relativa alla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio si risolve sfavorevolmente alla tesi della parte resistente.

In proposito, va rilevato che il Battiti propose il ricorso al Pretore in proprio e

quale amministratore unico della s.r.l. "Battiti  
Maggioni & C." in relazione ad un medesimo, unico  
rapporto instaurato tra l'impresa Ligna e la So-  
cietà "Battiti Maggioni & C."; e quest'ultima cir-  
costanza è confermata dagli atti prodotti da en-  
trambe le parti inerenti al rapporto giuridico  
controverso. Né, di fronte alla univoca e copio-  
sa documentazione, assumono rilievo la lettera,  
con la quale la Ligna raccomandò alla ditta Ita-  
ligna di Udine (costituita dalla prima per la cura  
dei proprio affari in Italia) il Battiti come "rap-  
presentante", e la lettera inviata dal Battiti al  
dr. Jndrich Galuka, consigliere della Camera di  
commercio di Praga, per interessarlo all'accogli-  
mento delle sue pretese economiche nascenti dalla  
disdetta del rapporto di agenzia: non la prima,  
perché successiva alla risoluzione del rapporto  
vertito con la società "Battiti Maggioni & C.";  
né la seconda, per l'evidente interesse che il Bat-  
titi, quale maggiore quotista della società, aveva  
al riconoscimento dei diritti vantati da quest'ul-  
tima.

La conseguenza è che, dovendosi guar-  
dare al rapporto dedotto nei suoi connotati ogget-  
tivi, sulla qualificazione di esso come rapporto

di agenzia assunto da una società di capitali e, come tale, escluso dalla previsione dell'art. 409 n. 3 c.p.c., alcuna influenza spiega l'assunto del Battiti di avere personalmente svolto le prestazioni relative al rapporto di agenzia e di avere agito anche in proprio, posto che tale attività si è esplicitata, in relazione ad un rapporto unico facente capo alla società, nell'ambito della struttura di essa e che il Battiti ha agito a tutela di una pretesa economica maturata direttamente a favore della società (quelli che fossero i fini che ne avevano determinato la costituzione), dovendosi escludere in radice che un rapporto di cui sia parte una società di capitali possa assumere i connotati della parasubordinazione così come identificati nell'art. 409 n. 3 c.p.c.,

Escluso che il rapporto dedotto in giudizio possa qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e che possa assoggettarsi al rito del processo del lavoro, cadono le altre eccezioni relative alla compromettibilità in arbitrato della questione, ai sensi dell'art. 806 c.p.c. e dell'art. V, comma 2°, della convenzione di New York, e deve riaffermarsi il principio, altre volte espresso da queste Sezioni unite

(sent. 361/77), che, ai sensi dell'art. II della citata convenzione (la quale trova applicazione quando vi abbiano aderito entrambi gli Stati cui appartengono i contraenti ed anche quando uno solo di tali Stati vi abbia aderito: sent. 2969/73), la clausola compromissoria per arbitrato estero, che sia stata validamente stipulata per iscritto, su controversie suscettibili di essere deferite ad arbitri e nella forma prevista dalla lex loci (art. 26 disp. prel. cod. civ.), comporta una deroga alla giurisdizione italiana, con la devoluzione esclusiva agli arbitri stranieri delle cause in essa contemplate, anche al di fuori della ipotesi previste dall'art. 2 c.p.c.

Ne consegue che, ammessa in generale la derogabilità della giurisdizione italiana a favore del Collegio arbitrale della Camera di commercio cecoslovacca di Praga, occorre accertare soltanto se la clausola compromissoria sia stata validamente stipulata sotto il profilo formale e sotto quello della previsione delle modalità di nomina degli arbitri.

Si sostiene - quanto al primo punto - l'invalidità della clausola compromissoria perché non approvata specificamente per iscritto ai sensi



dell'art. 1341 c.c.

- 17 -

L'eccezione è infondata.

L'art. II della convenzione di New York, nello stabilire che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad un arbitrato le controversie sorte o che possano sorgere in relazione a qualsiasi rapporto, contrattuale o non contrattuale, implicante una questione che possa essere regolata in via arbitrale, precisa che per "convenzione scritta" s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Questa Corte ha riconosciuto che ai sensi della norma citata, di carattere uniforme, è sufficiente che la clausola compromissoria per arbitrato estero risulti da una convenzione scritta firmata dalle parti o costituita da uno scambio di lettere o di telegrammi, secondo requisiti formali da accertare in base alle disposizioni dell'art. 26 delle preleggi, che forniscono i criteri per la individuazione della forma degli atti (sent. 4082/76); ma non è necessario che la clausola sia specificamente approvata per iscritto ai sensi del-

l'art. 1341 c.c. (sentenze 2392/78 e 4746/79).

Invero, la clausola contrattuale sottoscritta da un cittadino italiano, in un contratto con un cittadino straniero o con una società avente sede all'estero, costituisce inequivoca manifestazione della comune volontà di deferire ad un arbitrato estero le controversie nascenti da un contratto, ai sensi dell'art. II n. 2 della citata convenzione, che, come legge speciale, deroga al principio generale posto dall'art. 2 c.p.c. ed ai principi, posti sempre in via generale, dagli artt. 1341 e 1342 c.c., le cui norme, pur essendo per loro natura cogenti, non contengono un principio di ordine pubblico internazionale e pertanto possono essere derogate dalle convenzioni internazionali (sent. 5378/80).

Non più fondata è la successiva questione che si basa sulla mancata previsione, nella clausola compromissoria, delle modalità di nomina degli arbitri.

Occorre, innanzi tutto precisare che la clausola in esame indica le modalità della nomina degli arbitri, stabilendo che le controversie derivanti dal contratto (nel cui contesto la clausola risulta inserita) sarebbero state decise da

tre arbitri nominati secondo le regole di procedura del Collegio arbitrale della Camera di commercio cecoslovacca di Praga.

Il problema è, dunque, quello di stabilire se la indicazione di tali modalità possa ritenersi validamente effettuata per relationem attraverso il rinvio ad un atto esterno al contratto.

Al problema deve darsi soluzione affermativa.

Secondo una nozione acquisita e indiscussa, la clausola compromissoria è un negozio formale a sé stante, benché inserita in un più vasto contesto contrattuale. L'accertamento della validità di una clausola, che in tutto o in parte rinvia ad una fonte esterna, non può quindi prescindere dalla considerazione che il negozio per relationem è caratterizzato dalla possibilità che il suo contenuto, al momento in cui esso si perfeziona, sia completato con la recezione del contenuto dell'atto, cui fa rinvio, quando ne sia certa l'esistenza, nel senso che, se già non esista, debba necessariamente venire ad esistenza; e dall'ulteriore elemento che il contenuto del negozio sia completamente voluto nel momento del suo perfezionamento.

In particolare, si è osservato che, in tema di negozi formali, la relatio è ammessa, se l'atto cui si rinvia sia accertabile con mezzi di prova diversi dalla prova per testimoni e se l'atto, cui si rinvia, sia voluto come contenuto del negozio in modo che la forma di esso copra il contenuto effettivo della volizione.

Posto che tali connotati ricorrano, (l'assenza di essi farebbe, infatti, trasmigrare la fattispecie nella diversa figura del negozio incompleto, a formazione progressiva, improduttivo di effetti in pendenza del completamento), deve ritenersi la validità di una clausola compromissoria, inclusa in un più ampio contesto contrattuale, quando essa rinvii per la determinazione del procedimento di arbitrato ad un regolamento predisposto da terzi che sia già esistente, come nella ipotesi in esame, o che dovrà venire necessariamente ad esistenza, versandosi in tal caso nella ipotesi di negozio formale con contenuto validamente determinato per relationem. Infatti, risultando dalla clausola l'impegno arbitrale ed accertato (o non controverso) l'esistenza e la certezza dell'atto, cui la clausola faccia riferimento e che attraverso la relatio viene a completarne il contenuto, il nego-

zio non è né generico né incompleto, poiché la relatio è sufficiente ad esaurirne il contenuto, ed è quindi valido pur se rimette ad un regolamento esterno talune modalità fra le quali quella di nomina degli arbitri.

Va, quindi, tenuto fermo il principio secondo cui non è valida e operante una clausola meramente generica (sent. 3620/71, 1439/76 e 1877/76), dovendosi esso intendersi nel senso che la clausola deve esprimere una effettiva volontà di compromissione in arbitri e deve contenere una precisa relatio ad un atto che contenga la disciplina del previsto arbitrato ed, ancora, che la disciplina ivi prevista sia completa e non lasci adito a perplessità. E va confermato quanto si ritenne con la sentenza n. 1842 del 18 aprile 1978 (in un caso in cui le parti si erano limitate a stabilire che tutte le controversie non risolte in via amichevole sarebbero state deferite alla Corte d'arbitrato presso la Camera di commercio di Sofia a mezzo di un tribunale arbitrale composto di tre arbitri) e cioè che la norma contenuta nell'art. 809 c.p.c., la quale stabilisce che la clausola compromissoria deve contenere, a pena di nullità, la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di es-

si e il modo di nominarli, non opera quando la clausola compromissoria faccia riferimento ad un giudice arbitrale preconstituito, disciplinato da un regolamento che consentendo a ciascuna parte la nomina di un proprio arbitro, realizza una compiuta garanzia del diritto spettante alle parti stesse di cooperare alla composizione del collegio arbitrale.

Deve, quindi ritenersi la validità della clausola compromissoria con la quale era previsto che la nomina dei tre arbitri sarebbe avvenuta in base alle regole della Camera di commercio di Praga.

Pertanto, in accoglimento della istanza della impresa Ligna, sul proposto regolamento, deve dichiararsi che la controversia promossa da Antonio Battiti, in proprio e nella qualità di amministratore unico della s.r.l. "Battiti Maggioni & C.", contro l'impresa Ligna dinanzi al Pretore di Milano non appartiene alla giurisdizione del giudice italiano.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di questa fase del giudizio.

Deve ordinarsi la restituzione del

deposito per il caso di soccombenza, non più dovuto per effetto della legge 18 ottobre 1977 n. 793.

- 23 -

P.Q.M.

La Corte di cassazione, pronunciando a sezioni unite, accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla controversia proposta da Antonio Battiti, in proprio e quale amministratore unico della s.r.l. "Battiti Maggioni & C.", nei confronti della impresa Ligna, con sede in Praga, dinanzi al Pretore di Milano in funzione di giudice di lavoro.

Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ordina la restituzione del deposito alla ricorrente.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 1981.

*Antonio Maggioni, presidente*  
IL CANCELLIERE

*Alenara*

Depositata in Cancelleria

Oggi 11 FEB. 1982

IL CANCELLIERE

*Alenara*

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 23/12/1977 N.ro 952